

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 37 DEL 13/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio comunale è interessato, specialmente nel periodo estivo, da un afflusso particolarmente rilevante di persone;

CONSIDERATO che detto afflusso di persone determina talvolta l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

PREMESSO che:

l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "[...] quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. [...]";

vengono segnalati, con sempre maggior frequenza:

o situazioni di disturbo, che minano la tranquillità dei residenti e ne rendono difficoltoso il riposo, dovute, in particolare, ad assembramenti nelle ore notturne di gruppi di ragazzi e/o di adulti che si ritrovano sul territorio comunale, i quali consumano alimenti e bevande nelle pubbliche vie e creano disturbo con chiacchiericcio, urla e schiamazzi e conseguenti difficoltà legate alla libera fruizione

- degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- o casi di abbandono di rifiuti di vario genere tra cui, in particolare, bottiglie, bicchieri e cocci di vetro abbandonati sul territorio comunale;
- episodi di danneggiamento dell'arredo urbano quali contenitori dei rifiuti, fontanella dell' acqua potabile - di veicoli in sosta e della segnaletica stradale, che determinano situazioni di degrado del territorio;

VISTE:

le risultanze dei controlli della Polizia Locale e dell'Arma dei Carabinieri, riguardanti le situazioni di degrado che interessano il territorio comunale, in particolare le vie del centro cittadino e i parchi pubblici;

le ripetute segnalazioni, anche per le vie brevi, da parte dei cittadini che richiedono sempre più spesso l'intervento della Polizia Locale e dell'Arma dei Carabinieri, lamentando situazioni di disturbo della quiete pubblica;

DATO ATTO inoltre che l'abbandono su suolo pubblico di rifiuti di qualsiasi genere - in particolare bottiglie, bicchieri, contenitori e cocci di vetro, portati al seguito della persona al di fuori delle superfici di somministrazione regolarmente autorizzate - determina una situazione di degrado del territorio e dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, oltre che situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

PRECISATO inoltre che, in considerazione delle dimensioni del citato fenomeno di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione Comunale ha dovuto prevedere il potenziamento dei servizi di pulizia delle strade e del verde pubblico svolti durante i fine settimana;

RITENUTO necessario intervenire al fine di superare le situazioni sopra descritte di degrado del territorio e dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana oltre che allo scopo di garantire la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti, anche sulla base della normativa sopravvenuta (D.L. 20/2/2017, n. 14), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, al fine di contenere i comportamenti sopra descritti;

VISTI:

l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571

ORDINA

nel periodo ricompreso tra le ore 18.00 del 16 Luglio 2022 e le ore 23:59 del 31 Agosto 2022

nelle vie: via Piave, via Unità d'Italia, via Ronchetti, via Beato Paleari; piazza Avis Aido, viale Don Giulio Magni, piazza Tarantelli, via Garibaldi fino intersezione via Sauro, piazza del Santuario, piazza della Repubblica, via Roma, via Cesare Battisti fino intersezione Via Sauro, via Marconi, via Filzi, via Dante, piazza XXV Aprile e in tutti i parchi pubblici

- 1. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE/CONTENITORI IN VETRO Dalle ore 18.00 alle ore 06:00 è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o contenitori in vetro da parte di titolari/gestori di attività commerciali in sede fissa, distributori automatici, laboratori artigianali con vendita di generi alimentari di produzione propria, pubblici esercizi, circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche se ivi autorizzate;
- 2. <u>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE/CONTENITORI IN VETRO</u> Dalle ore 18:00 alle ore 06:00 è vietato consumare e/o detenere per il consumo immediato bevande di qualsiasi tipologia in bottiglie e/o contenitori in vetro;
- 3. <u>DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI</u> E' vietato abbandonare bottiglie, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori per la raccolta rifiuti;
- 4. <u>DIVIETO DI RUMORI MOLESTI</u> Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 659 C.P., è vietato effettuare schiamazzi, cori, utilizzare fonti sonore musicali ad alto volume e porre in essere qualsiasi altro comportamento che possa nuocere al riposo delle persone.

Le violazioni ai divieti di cui sopra, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie:

le violazioni del punto 1, commesse da titolari di pubblici esercizi od attività commerciali, verranno punite con una sanzione compresa tra un minimo di \in 50,00 e un massimo di \in 500,00, pagamento in misura ridotta \in 100,00;

le violazioni di cui ai punti 2, 3, 4 verranno punite con una sanzione compresa tra un minimo di \in 25,00 e un massimo di \in 500,00, pagamento in misura ridotta \in 50,00.

Il trasgressore sarà comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

DISPONE

che il presente atto:

entri in vigore dalle ore 18.00 del giorno 16 Luglio 2022 e resti vigente fino alle ore 23:59 del giorno 31 Agosto 2022;

venga pubblicato all'Albo pretorio comunale e sul sito Istituzionale dell'Ente; sia reso noto ai gestori dei pubblici esercizi;

sia trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Milano, al Comando Stazione Carabinieri di Nerviano, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale di Pogliano Milanese e le Forze di Polizia sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione del presente provvedimento.

Pogliano Milanese, lì 13/07/2022

IL SINDACO
LAVANGA CARMINE